



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Allegato A) alla deliberazione n. 549 del 30 DICEMBRE 2016

CONVENZIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE DI SPECIALISTA IN DERMATOLOGIA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI "MAPPATURA NEVI"

L'Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna, Via Mazzini 117 – P.I. 00634880033 (in seguito denominata ASL VCO) – rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dott. Giovanni Caruso ivi domiciliato per la carica

E

Il Centro Ortopedico di Quadrante (d'ora in poi ai fini della presente convenzione denominata COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna Via Lungolago Buozzi, 25, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr. Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il COQ mette a disposizione dell'ASL VCO un medico Specialista in Dermatologia per lo svolgimento di attività specialistica istituzionale di "mappatura nevi" da svolgere presso i poliambulatori della ASL VCO a favore di pazienti esterni.

L'attività sarà prestata secondo le indicazioni della SOC Direzione Sanitaria (Assistenza Specialistica Ambulatoriale), la quale rappresenta centro di imputazione dell'attività di collaborazione e curerà ogni altro adempimento amministrativo connesso.

ART. 2

L'attività sarà svolta con un impegno massimo di 8 ore mensili da espletare nei giorni e negli orari da concordare.

L'ASL VCO istituirà apposito foglio di presenza su cui il collaboratore riporterà la data del giorno nonché l'orario di inizio e conclusione della propria attività.

ART. 3

L'ASL VCO sarà responsabile dell'organizzazione dell'attività oggetto del predetto contratto e sarà tenuta a concordare con il collaboratore i tempi ed i modi di esecuzione delle prestazioni richieste.

L'ASL VCO dovrà provvedere alla copertura assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile. La copertura per il rischio infortuni e malattia professionale dovrà essere garantita dal COQ o, in difetto, dal professionista con oneri a proprio carico.

 **REGIONE
PIEMONTE**



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

ART. 4

Il compenso orario per l'attività di collaborazione viene determinato in € 60,00 (sessanta) onnicomprensivo in analogia alle tariffe previste dalla Regione Piemonte con circolare 2477/UC/SAN del 14/08/2006 per le prestazioni di consulenza tra Aziende ed Enti del SSN. L'attività svolta dovrà essere rendicontata mensilmente al COQ a cura dell'Assistenza Specialistica Ambulatoriale che, previa le verifiche di competenza, invierà al Direttore della struttura copia del foglio di presenza del collaboratore.

Il COQ provvederà ad emettere specifica fattura che l'ASL VCO sarà tenuto a pagare entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della stessa, mediante versamento mensile su C/C bancario da definire

ART. 5

Il personale prestatore delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad ottemperare a quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali venga a conoscenza durante l'espletamento dei compiti assegnatigli

ART. 6

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 106/09, l'A.S.L. VCO si impegna a fornire al personale coinvolto nell'attività, di cui alla presente convenzione, tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

ART. 7

La convenzione avrà durata dall'1/1/2017 al 31/12/2017. Le parti concordano altresì che, nell'ipotesi di definizione della fase sperimentale da parte della Regione Piemonte, le condizioni previste dal presente accordo potranno essere riviste in corso d'anno.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato per entrambi le parti da comunicarsi con raccomandata con avviso di ricevimento con almeno 30 giorni di preavviso.

ART. 8

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e ss. del codice di procedura civile.


 **REGIONE
PIEMONTE**



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634860033

L'arbitrato avrà sede presso il Tribunale di Verbania.

ART. 9

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso in conformità a quanto previsto dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Le spese inerenti alla eventuale registrazione del presente contratto sono poste a carico della parte committente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ASL VCO
Il Direttore Generale
Dr. Giovanni CARUSO

Per il CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.p.A.
Il Direttore Generale
Dr. Mauro CARDUCCI

